

QUESITI – PROGRAMMA SICUREZZA – ISTITUTI RELIGIOSI

QUESITO	DATA	RISPOSTA
<p>Sono finanziabili gli interventi di installazione di sistemi antintrusione (es. sistemi di allarme)?</p>		<p>Si precisa che con l'integrazione al piano regionale di finanziamento, approvata con DGR 2353 del 22.10.2009, è stato espressamente previsto che sono finanziabili gli interventi posti in essere per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di sistemi di videosorveglianza.</p> <p>Resta inteso, quindi, che non saranno ammessi a finanziamento interventi relativi alla mera installazione di impianti antintrusione o finalizzati prevalentemente a questo scopo.</p> <p>Va, tuttavia, tenuto conto del fatto che nella scelta degli interventi volti ad assicurare le migliori condizioni di sicurezza agli edifici di culto, può rendersi opportuno un sistema antintrusione complementare all'impianto di videosorveglianza.</p> <p>Pertanto potrà essere ammessa come voce di costo quella riferita ad impianti antintrusione qualora necessari a rendere maggiormente efficace il sistema di videosorveglianza (es. telecamera che può attivare l'impianto di allarme).</p>
<p>Sono finanziabili gli interventi di installazione di un impianto di videosorveglianza in un edificio di proprietà di un Ente religioso destinato ad asilo?</p>		<p>Il piano di finanziamento prevede espressamente che gli interventi devono riguardare "edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale". Sono da ricomprendere in tali voci i locali nei quali, in via istituzionale, vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli ovvero, a titolo di esempio, le chiese, le cappelle o analoghi edifici preposti alle celebrazioni delle confessioni religiose.</p> <p>Possono, altresì, essere ricompresi quegli edifici nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, sono comunque svolte, in via prevalente, attività connesse alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali edifici possono essere destinati ad alloggio del sacerdote, agli uffici parrocchiali, allo svolgimento dell'attività pastorale.</p> <p>Rientrano in tale categoria le canoniche, gli oratori, i patronati ecc... La connessione dell'attività svolta alla pratica di culto deve risultare non solo da un collegamento funzionale, ma anche dal fatto che tali attività sono svolte negli spazi adiacenti a chiese o comunque all'interno di un perimetro destinato alle Istituzioni religiose.</p> <p>Non rientrano, invece, negli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite da Enti religiosi, che non risultino connesse alla pratica del culto.</p>

		In conseguenza di quanto sopra, rimangono esclusi, per esempio, gli edifici destinati a scuole private di ogni genere, gli impianti sportivi, i cinema, i convitti, i pensionati, gli edifici destinati all'alloggio o dove comunque risulti svolta un'attività a scopo di lucro.
--	--	---